

N. C.P. 23/2017 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice Dr Gianmarco Marinai

in ordine al Piano del Consumatore proposto dal Sig. Manuguerra Massimo (nato a Livorno il 23/02/1951 e residente in Livorno, Via delle Pianacce nr. 1) congiuntamente alla Sig.ra Patrizia Norfini (nata a Livorno il 13/5/1956 e residente in Livorno, Via delle Pianacce nr. 1), osserva:

il signor Manuguerra Massimo C.F.MNGMSN51B23E625J e la Sig.ra Patrizia Norfini C.F. NRRFPRZ56E53E625Q hanno presentato istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 91 l. 3/2012 rispettivamente in data 28/02/2017 ed in data 19/09/2017, veniva così nominato il dott. Carpano Francesco Raffaele.

In data 22/12/2017 i ricorrenti hanno presentato la proposta di composizione della crisi che si sostanzia in un arco temporale di 75 mesi, prevede il conferimento di quota parte del rateo mensile pensionistico spettante al Sig. Manuguerra, l'apporto di finanza esterna e la cessione dei redditi futuri occasionali della coniuge, Sig.ra Norfini, ed è così formulata:

- pagamento integrale del creditore **Banca Nazionale del Lavoro (Gruppo BNPParibas)** entro il 31/12/2023;
- pagamento integrale del creditore **IBL Banca Spa** entro il 31/12/2023 in numerario attraverso il flusso finanziario coperto dalla cessione del 1/5 del rateo pensionistico (€ 263,00 mensili attuali) sino al saldo;
- pagamento parziale nella percentuale del 20% dei residuali creditori chirografari, **Compass, Findomestic e Cofidis**, con rate da liquidarsi entro il 31/12 di ciascun anno (ed accumulo mese per mese), sino al soddisfo previsto entro il 31/12/2023.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. B) Legge 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati



delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 105.753,93;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato dal Sig. Manuguerra Massimo e dal coniuge Sig.ra Norfini Patrizia;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 971,00 (comprehensive della rata del mutuo),
- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far riferimento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a circa € 1.300,00 netti a cui si aggiungono circa 1.900,00 euro annui (c.ca 158,00 mensili) a partire dal corrente anno 2018 quali redditi occasionali conseguiti dalla moglie Norfini Patrizia come *colf*.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: i debiti contratti sono originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate anche in parte per fattori eccezionali (esempio per spese dentistiche) e che al solo fine di poter onorare le rate mensili complessive dei prestiti contratti, il debitore ha fatto ricorso a carte di credito revolving e finanziamenti che hanno comportato la degenerazione dell'indebitamento;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: il piano del consumatore presentato è conveniente non solo per il risparmio che i creditori hanno rispetto alle spese ed i tempi lunghi di vendita dell'unico immobile di proprietà della famiglia (tra l'altro usato quale casa di abitazione) ma anche perché complessivamente il valore ricavabile dalla vendita immobiliare (trattandosi di casa "popolare") potrebbe lasciare forse appena soddisfatto il creditore ipotecario di primo grado lasciando insoddisfatti gli altri creditori;
- Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.



La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta (in tal senso il creditore IBL ha espressamente manifestato consenso all'omologazione della proposta nei termini in cui è stata formulata), ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Deve escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

L'organismo di composizione della crisi a garanzia dell'esatto adempimento del piano ha previsto, nella propria relazione,

- 1) la disposizione automatica su di un rapporto bancario allo scopo aperto dai debitori successivamente alla omologazione del Piano del Consumatore della quota di rateo pensionistico pari ad euro 610,00 (arrotondato) mensili quale importo disponibile al netto delle spese di famiglia per il pagamento dei creditori ed a far data dalla omologazione e sino al 31/12/2023;
- 2) il versamento, come da Piano di Tesoreria, sempre a valere sul medesimo rapporto bancario ed in unica soluzione, della somma di euro 3.377,00 a titolo di acconto finanza esterna, ratei pensionistici ultimo trimestre 2017 e giacenza di liquidità pregressa alla data di omologa del Piano del Consumatore;
- 3) il versamento, come da Piano di Tesoreria, sempre a valere sul medesimo rapporto bancario, ed alla scadenza di ciascun anno solare a partire dal 31/12/2018 e sino al 31/12/2023 della residua somma di finanza esterna nonché degli emolumenti percepiti dalla coniuge Norfini Patrizia per gli anni solari 2018 e 2022.

Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Manuguerra Massimo e da Norfini Patrizia con l'assistenza dell'O.C.C. Dott. Francesco Raffaele Carpano.

DISPONE



- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) di pagamento del rateo pensionistico mensile pari ad euro 610,00 (arr.) soltanto attraverso bonifico sul rapporto di conto corrente dedicato al Piano;
- 4) a cura dell'organismo di composizione della crisi la acquisizione, con accredito sul conto corrente dedicato al Piano della somma pari ad euro 3.377,00 come da Piano di Tesoreria;
- 5) a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione ai futuri (se del caso) datori di lavoro riguardo alla inibizione dei Sig.ri Manuguerra Massimo e Norfini Patrizia a richiedere anticipi del Trattamento di Fine rapporto e di Fine Servizio;
- 6) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente dedicato al Piano così come di tutti gli eventuali altri rapporti bancari tenuti in essere dai debitori al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 7) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito www.procedure.it e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](#);
- 8) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 9) liquida in € 7.117,99 oltre accessori il compenso dell'organismo di composizione della crisi.
Si comunichi.

Livorno, 21 marzo 2018

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

